



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
VI SETTORE OPERATIVO

REGOLAMENTO

“ INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE ”

- **Lavoro Sociale;**
- **Inclusione Sociale;**
- **Pronto Intervento Sociale**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso ai contributi e ausili a carattere assistenziale, le modalità di presentazione delle domande, la fase istruttoria e l'erogazione degli interventi finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole o famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e in attuazione dei principi previsti dalla legge n. 328/2000.
2. La concessione delle provvidenze è soggetta ai presupposti, condizioni e limiti disciplinati dal presente regolamento, oltre che dai vincoli di disponibilità di bilancio.

ART. 2 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli.
2. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, allorché l'insufficienza della situazione economica delle famiglie o dei singoli, pur in presenza di una fattiva attivazione degli stessi ai fini della ricerca di autonomia economica, determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
3. L'integrazione del reddito scaturente dall'intervento assistenziale deve considerarsi un supporto alle difficoltà dei soggetti e delle famiglie, in una prospettiva e all'interno di specifici progetti di recupero e reintegrazione sociale, che devono avere per finalità di stimolare l'autosufficienza dei soggetti che siano ancora in età lavorativa e idonei al lavoro, al fine di evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
4. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento costituiscono integrazione del più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi sociali, in un'ottica di rete e di sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Gli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente regolamento sono ripartiti in differenti tipologie, in relazione all'esigenza di far fronte alle diverse condizioni di bisogno, anche in relazione alla finalità di affrontare le situazioni di necessità con soluzioni che incentivino la persona all'acquisizione di autonomia.
2. I contributi economici erogabili rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) Contributi di durata:
 - Contributi di integrazione lavorativa (ammissione a prestazioni di lavoro sociale);
 - Contributi a integrazione del reddito familiare (sussidio finanziario);
 - b) Contributi economici straordinari.
3. I contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere erogati, a seconda delle indicazioni espresse dall'assistente sociale, anche nella forma di buoni – pasto, da consumare presso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande preventivamente individuati, oppure

mediante acquisto diretto, da parte del comune, di generi alimentari o di prima necessità per la successiva donazione dei medesimi ai soggetti o ai nuclei familiari in stato di bisogno.

ART. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Residenza

Hanno diritto ad usufruire degli interventi disciplinati dal presente regolamento tutti i soggetti residenti nel Comune di Lanciano al momento della presentazione della domanda, che si trovino in stato di indigenza e di emarginazione sociale, fatte salve le eccezioni al criterio della residenza espressamente stabilite dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e da eventuali altre leggi speciali.

2. Situazione economica complessiva (reddito, patrimonio e altre entrate)

Il nucleo familiare del richiedente non deve disporre di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, nei limiti di seguito indicati:

- a) **patrimonio mobiliare:** per tale si intende il possesso di titoli statali, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari e postali e simili; non verranno considerati a tal fine i depositi vincolati intestati a minori, qualora siano accompagnati da documentazione atta a dimostrare la non svincolabilità del deposito. La titolarità di valori mobiliari non verrà considerata, se di valore pari o inferiore a tre mesi dell'equivalente di una pensione minima INPS, riferita al nucleo familiare. L'eventuale somma eccedente andrà a compensare la differenza rispetto al contributo richiesto.
- b) **Patrimonio immobiliare:** b1) ha diritto agli interventi di natura assistenziale, disciplinati dal presente regolamento, il soggetto che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (di usufrutto, di uso o di abitazione), relativamente agli immobili del tipo di seguito specificato: la titolarità o contitolarità della sola casa di abitazione del nucleo di residenza del richiedente non è considerata ostativa all'erogazione di contributi a carattere assistenziale. b2) la titolarità o contitolarità di diritti reali su abitazione di categorie catastali A/1 (abitazione signorile), A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) è ostativa all'erogazione di contributi a carattere assistenziale. b3) la titolarità o contitolarità di altri diritti reali su immobili di categorie catastali diverse da quelle indicate ai precedenti punti b1) e b2) andrà valutata dall'Amministrazione come non ostativa all'erogazione del contributo (purché siano presenti tutte le altre condizioni disciplinate dal presente regolamento), qualora i suddetti immobili siano di valore esiguo o costituiscano pertinenze dell'abitazione principale.

I soggetti che siano comproprietari di immobili per quote di irrilevante valore economico hanno l'onere di documentare idoneamente tale circostanza o, in alternativa, l'irrilevanza dell'eventuale vendita dell'immobile ai fini della risoluzione dei problemi di indigenza per cui chiedono l'intervento comunale.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui il richiedente sia titolare di nuda proprietà.

- c) **Livello dell'indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.):** il soggetto richiedente, per avere titolo a richiedere i contributi disciplinati dal presente regolamento, deve documentare un I.S.E.E. di ammontare non superiore a quello previsto, insieme alle altre condizioni previste dal presente regolamento, per l'accesso alla singola provvidenza economica. Deroghe al livello di I.S.E.E. massimo richiesto per l'accesso ai contributi sono possibili solo in via assolutamente straordinaria, per la presenza di circostanze eccezionali, debitamente documentate dagli interessati (es. spese

mediche di entità eccezionale per patologie rare, non assistite da S.S.N. o altre similari evenienze).

- d) **Assenza di altre entrate e di titolarità di beni mobili registrati di rilevante valore:** il nucleo familiare del soggetto richiedente non deve possedere altre entrate rispetto a quelle documentate ai sensi della precedente lettera, ancorché non costituenti reddito ai fini fiscali; tale limite è superabile in presenza di relazione dell'Assistente Sociale che evidenzi come tali entrate siano effettivamente impiegate a scopi assistenziali relativamente al soggetto richiedente o ad altre persone facenti parte del nucleo familiare. Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono, altresì, possedere veicoli a motore di cilindrata superiore ai 1.400 c.c., a meno che non si tratti di veicoli immatricolati da più di 10 anni.
- e) **Disponibilità a cooperare a progetto di inserimento lavorativo o reinserimento lavorativo (prestazioni di lavoro sociale, iscrizione al Centro per l'impiego, tirocini lavorativi, corsi di formazione professionale, colloqui di lavoro, etc.):** la sussistenza della presente condizione è richiesta per le persone in età lavorativa e non assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro:
- I. per quanto concerne gli interventi in favore di soggetti singoli per cui non sussistano documentate cause ostative all'impiego in occupazioni lavorative di qualsiasi natura, anche riservate alle categorie protette (es. soggetti in situazione di gravità impeditivi di qualsiasi stabile occupazione – L. 104/97 – o per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato e incompatibile con l'attività lavorativa). La disponibilità e cooperazione dei soggetti in tal senso coinvolti e l'assenza di specifiche cause impeditive è documentata nella relazione dell'Assistente Sociale;
 - II. per quanto concerne gli interventi chiesti da un soggetto per contributo su spese afferenti il nucleo familiare (canone di locazione abitazione, riscaldamento, energia elettrica, etc.), la condizione di cui al precedente comma della lettera e) deve sussistere per tutti i componenti il nucleo in grado di essere applicati a qualsiasi progetto di inserimento o reinserimento lavorativo;
 - III. oltre al possesso dei requisiti soggettivi enumerati ai commi precedenti, gli interventi di natura economica possono essere erogati, di norma e salvo casi assolutamente eccezionali e di comprovata urgenza, solo in presenza di motivata relazione dell'Assistente Sociale, che esponga in ordine alla sussistenza di tutte le circostanze sopra descritte dai precedenti articoli ed, inoltre, in ordine all'assenza dell'intervento dei congiunti tenuti agli obblighi alimentari previsti dall'art. 433 del codice civile, ove esistenti, che devono essere preventivamente ricercati e interessati;
 - IV. in nessun caso ha diritto ad accedere ai contributi economici assistenziali disciplinati dal presente regolamento il soggetto, in età lavorativa, che si sia dimostrato, in qualsiasi modo, non disponibile a percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo, proposti dai servizi sociali.

ART. 5 – LIMITI DI ISEE PREVISTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI QUALSIASI TIPO

1. I limiti di ISEE del nucleo familiare da non superare per richiedere i contributi economici previsti dal presente regolamento, sono stabiliti nella seguente tabella:

Componenti nucleo	Parametro nucleo	Corrispondente ISEE annuo in €	Corrispondente ISEE mensile in €
1	1	5.400,00	450,00
2	1,57	8.478,00	706,50

3	2,04	11.016,00	918,00
4	2,46	13.284,00	1.107,00
5	2,85	15.390,00	1.282,50

2. Per ogni ulteriore componente più 0,35%
3. Il limite di I.S.E.E. è calcolato per quote mensili per facilitare la determinazione del contributo di durata, che viene assegnato e liquidato per quote mensili
4. I limiti di I.S.E.E. indicati al precedente comma 1 sono approvati in via sperimentale; la Giunta Comunale potrà modificarli anche in corso d'anno, senza che ciò costituisca modifica al presente regolamento, che demanda la competenza ad aggiornarli a quest'ultimo organo.

ART. 6 – NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare, ai sensi del presente regolamento, deve intendersi quello disciplinato dal D. Lgs. N. 109/98 e del D. Lgs. N. 130/2000, successive modifiche ed integrazioni, e ai decreti di attuazione del medesimo.
2. Ai sensi del D. Lgs. N. 109/98 e del D. Lgs. N. 130/2000, successive modifiche e integrazioni, la situazione economica complessiva sarà quella risultante dalla certificazione ISEE, più le entrate previste al precedente articolo 4, comma 2, lettera D), documentate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilare a cura del richiedente.
3. Qualora nell'anno corrente si siano verificate documentate situazioni impreviste, che abbiano sensibilmente modificato la situazione risultante dall'attestazione ISEE, si considera la situazione dichiarata all'atto della domanda ed esplicitata nella relazione dell'Assistente Sociale, tenendo comunque conto anche di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

ART. 7 – IMPOSSIBILITA' DI FORNIRE ALCUNI DATI NECESSARI AL CALCOLO DELL'ISEE

1. Nel caso in cui, a causa di circostanze eccezionali, estranee alla volontà del soggetto richiedente ed emergenti dalla relazione dell'Assistente Sociale, il richiedente non sia oggettivamente in grado di fornire alcuni dati economici costituenti elementi di calcolo della situazione economica complessiva del nucleo familiare, la domanda di contributo, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 6, comma 2, dovrà essere accompagnata da autocertificazione dei restanti indici componenti la situazione economica del nucleo familiare, come indicati nei precedenti articoli. Nel caso di mancato versamento dell'assegno alimentare, da parte del coniuge separato o divorziato, dovrà essere documentata, a cura del richiedente, l'intervenuta denuncia all'autorità giudiziaria. Analogamente, nel caso di presenza di parenti tenuti al versamento degli obblighi alimentari ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, il richiedente maggiorenne o capace di intendere e di volere dovrà documentare la presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria. Per i minori e per gli incapaci (anche naturali), in assenza di denuncia da parte dei familiari, vi provvederà d'ufficio l'Assistente Sociale.

CAPO II – TIPOLOGIA DI INTERVENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI STESSI

ART. 8 – DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DEL “CONTRIBUTO DI DURATA”

1. Il contributo di durata è una misura atta ad aiutare, per un certo tempo, il soggetto a contrastare le situazioni di povertà e di esclusione sociale; essa si attua attraverso un sostegno economico di una durata predefinita (da due mesi ad un massimo di 8 mesi nello stesso anno solare, anche

- non consecutivi, in base alla gravità della situazione), da erogare in favore di persone singole o di nuclei in stato di bisogno.
2. Esso si distingue in due tipologie:
 - a) di integrazione lavorativa (ammissione a prestazioni di lavoro sociale)
 - b) di integrazione del reddito familiare (sussidio finanziario)
 3. Il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma è finalizzato alla integrazione del reddito di singoli o nuclei familiari nei quali, a causa di stati di disoccupazione o inoccupazione, sia documentata l'impossibilità di far fronte alle spese di gestione familiare.
 4. Il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma 2 del presente articolo, è destinato a sostenere le spese di mantenimento del singolo o di nuclei familiari che, a causa delle loro condizioni (età, documentate situazioni fisiche o psichiche, etc.) non siano in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Il predetto contributo non può comunque essere erogato nel caso in cui, nel medesimo nucleo familiare, esistano altri soggetti in età lavorativa occupati (o disoccupati, o inoccupati ma in grado di lavorare o di produrre reddito).
 5. In nessun caso i contributi in argomento a) e b), possono diventare una forma stabile di integrazione, poiché la natura dell'intervento medesimo è caratterizzata dalla finalità essenziale di accompagnare il singolo e la famiglia verso un percorso di autonomia economica.
 6. L'erogazione del contributo di cui al precedente comma 2, lettera a) del presente articolo, è incompatibile con l'erogazione del contributo di cui al precedente comma 2, lettera b) e con i contributi straordinari.

ART. 9 - IMPORTO MASSIMO MENSILE EROGABILE PER I CONTRIBUTI DI DURATA E PERIODO DI EROGAZIONE

1. L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo si concreta in un contributo di importo mensile di importo variabile, non superiore comunque a € 400,00 Lorde il mese, che l'Amministrazione comunale riconoscerà, per la durata massima di 8 mesi nello stesso anno solare in base alla gravità del caso, come documentata in allegato alla domanda di contributo protocollata in atti e relazionata in atti dall'Assistente Sociale. L'importo suddetto è da considerarsi riferito al singolo o al nucleo familiare. Deroghe all'ammontare massimo mensile sono possibili solo in casi assolutamente straordinari ed eccezionali, da documentare e motivare idoneamente, nella relazione dell'assistente sociale, solo in presenza di sufficienti risorse di bilancio ed autorizzati dal Sindaco e/o dall'Assessore di riferimento.
2. Nei casi in cui il contributo venga chiesto in relazione alle difficoltà di far fronte agli oneri di mantenimento della famiglia a causa delle spese relative al canone di locazione della casa di abitazione o del mutuo per acquisto della prima casa d'abitazione e tenuto conto che il valore annuo del contratto di locazione è oggetto di detrazione nella dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale intervento di supporto del Comune, ferme tutte le altre condizioni, avrà luogo in tali casi, secondo i seguenti principi e criteri:
 - a) per i contributi a supporto del reddito familiare chiesti a motivo di difficoltà a far fronte a spese per contratto di locazione dell'unica casa di abitazione ove il nucleo del richiedente sia alloggiato, i contributi potranno essere erogati, ferme tutte le altre condizioni richieste dal presente regolamento, tenendo conto della sola parte del canone eccedente l'ammontare massimo della detrazione ammissibile nella DSU relativa alla voce di spesa in questione; in tal caso i contributi potranno essere erogati nella misura massima definita, per nucleo familiare, dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei contributi eventualmente erogati allo stesso titolo da altri enti pubblici; nel caso in cui il richiedente non sia fatto parte diligente nel richiedere i contributi erogati da enti pubblici diversi dal comune di Lanciano, il contributo comunale terrà conto di questa circostanza, in riduzione di quanto riterrà di erogare. Deroghe al presente criterio potranno essere riconosciute solo in casi assolutamente eccezionali, in presenza di spese

straordinarie, debitamente documentate e relazionate dall'assistente sociale (es. ingenti spese mediche non assistite dal S.S.N. per malattie rare o gravissime).

b) per i contributi chiesti a supporto del reddito familiare con la sola motivazione della difficoltà a sostenere le spese familiari a causa dell'accensione di un mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione, il contributo potrà essere erogato, in presenza di tutte le altre condizioni richieste dal presente regolamento, tenendo conto solo del valore annuo residuo del mutuo (=valore residuo totale della parte non ancora rimborsata, divisa per gli anni restanti); detto ultimo valore darà diritto all'erogazione di un contributo dell'ammontare massimo predefinito, solo nel caso in cui il valore annuo del mutuo residuo superi il 70% dell'ammontare dello stipendio lordo complessivamente in godimento dei componenti il nucleo familiare del richiedente; in ogni caso il contributo comunale non verrà erogato quando l'importo mensile del mutuo possa essere ridotto dall'interessato mediante rinegoziazione e allungamento dei tempi di rimborso del mutuo stesso.

3. L'erogazione può essere interrotta, o ridotta prima della scadenza, quando sia accertato il venir meno delle condizioni di indigenza o il mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente, in sede di elaborazione del piano individualizzato di assistenza proposto dall'Assistente Sociale.

ART. 10 – CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (AMMISSIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO SOCIALE)

1. I contributi finalizzati all'integrazione lavorativa, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), sono erogati, in base a progetto elaborato dall'Assistente Sociale, in favore di persone sole o nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito, che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovi temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.
2. L'intervento presuppone la previa definizione, a cura dell'Assistente Sociale, di obiettivi raggiungibili nel breve periodo, che diano pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare in grado di sostenere un'attività lavorativa, ad integrazione, anche parziale, del reddito familiare.
3. L'intervento può avere la durata massima di 8 mesi nel corso di un anno solare e solo qualora si verificano, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che ostacolano il percorso di inserimento lavorativo.
4. Si considerano di norma non in grado di sostenere un'attività lavorativa i soggetti che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - presenza di patologie psicofisiche, documentate da idonea certificazione medica, che impediscano temporaneamente l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa;
 - stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 4 mesi successivi al parto, a meno che non godano di assegno di maternità.
5. Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del "piano individualizzato di assistenza" saranno definiti preventivamente dall'Assistente Sociale, sentite le persone coinvolte.
6. Qualora si renda necessario, il servizio sociale ha facoltà di redigere una proposta di intervento che verrà sottoscritto dagli interessati. Questi ultimi sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:
 - a. rifiutato precedenti offerte di percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento (intendendosi come tali anche i tirocini);
 - b. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
 - c. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro o di un tirocinio lavorativo proposto dai servizi sociali;

- d. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza", in merito a quanto definito circa la ricerca, il mantenimento di un'attività lavorativa, il rispetto degli impegni assunti nel settore di svolgimento del lavoro sociale.

7. Le prestazioni di lavoro sociale saranno svolte con le varie forme di lavoro flessibili ed il servizio sarà gestito o in forma diretta o esternalizzato

ART. 11 – CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE (SUSSIDIO FINANZIARIO)

1. I contributi finalizzati all'integrazione del reddito familiare, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), vengono concessi sulla base di progetti, elaborati dall'Assistente Sociale, intesi a far fronte alle situazioni di emarginazione e di povertà, al fine di promuovere le capacità individuali utili al raggiungimento dell'autonomia economica delle persone. Tali contributi non possono assumere carattere di permanenza, in quanto finalizzati a stimolare percorsi di autonomia del nucleo stesso.
2. A tal fine l'Assistente Sociale, entro 30 giorni dall'accesso allo sportello da parte dell'interessato, effettuate le visite domiciliari eventualmente necessarie ed acquisita la documentazione prevista dal presente regolamento, elabora il progetto necessario e propone gli interventi utili al superamento dello stato di indigenza o di emarginazione, secondo le modalità stabilite dalla legge. La documentazione a corredo delle istanze, eccettuata quella contenente dati sensibili che deve essere trattata ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e custodita nel fascicolo, viene allegata all'istanza, che verrà protocollata unitamente alla relazione dell'Assistente Sociale.
3. L'accettazione del progetto da parte dell'interessato, che potrà riguardare anche la sottoposizione a specifici percorsi di trattamento concordati con i competenti organi sanitari, comporterà l'erogazione del contributo a decorrere dalla data di comunicazione della formale accettazione della domanda. Il destinatario del beneficio dovrà sottoscrivere un apposito impegno su un modulo predisposto dal Servizio Sociale, ai fini del rispetto del progetto. Il mancato rispetto del progetto, attestato da relazione dell'Assistente Sociale, potrà comportare l'interruzione, la revoca o la riduzione del beneficio da parte del Comune, da disporsi con provvedimento scritto, motivato mediante rinvio alla relazione dell'Assistente sociale.

ART. 12 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. I contributi economici straordinari sono finalizzati ad integrare, in via momentanea, i redditi delle famiglie, quando le stesse debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.
2. L'Intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati agli articoli 4 e 5 del presente regolamento;
 - b) presenza di bisogno economico, costituito:
 - b.1) dalla necessità di sostenere oneri economici, di natura transitoria e di rilevante entità, collegati a gravi situazioni personali proprie del richiedente o, comunque, proprie di altri componenti del nucleo familiare al quale il richiedente appartiene (qualora gli stessi siano familiari a suo carico);
 - b.2) oppure dalla necessità di sostenere spese per il soddisfacimento di bisogni primari, in misura significativa e a carattere continuativo, che incidano negativamente sulle entrate del nucleo familiare, portandole al di sotto del livello delle necessità di mantenimento (es. bollette energia elettrica, riscaldamento, T.A.R.S.U., spese mediche non fornite gratuitamente dal S.S.N., e simili casi);
 - b.3) oppure dalla necessità di sostenere oneri di accudimento e assistenza di persone anziane sole o in coppia sola, in assenza di parenti tenuti agli obblighi di cui all'art. 433 del codice civile o nella comprovata impossibilità di costoro di far fronte agli obblighi

stessi (anche trasferendo nella propria casa il familiare anziano da assistere) e nei soli casi in cui il contributo costituisca l'unica misura atta ad evitare la collocazione in struttura di ricovero a carattere residenziale;

3. Gli interventi economici di cui al precedente comma, lettere a), b.1) e b.2), salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo, non possono superare l'importo massimo complessivo annuo di € 1.000,00, non sono tra loro cumulabili e non sono, di norma e salvo casi assolutamente straordinari, ripetibili nel corso del medesimo anno solare. Deroghe all'importo massimo e all'unicità dell'intervento sono possibili, in presenza di sufficienti risorse di bilancio, esclusivamente in casi debitamente documentati e dettagliatamente motivati da apposita relazione dell'Assistente Sociale.
4. I contributi potranno essere corrisposti in una o più soluzioni, secondo la proposta formulata dai servizi sociali. Per ogni erogazione, il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente.
5. Sono ammesse a contributo, ai fini del presente articolo (entro il valore massimo cumulativo previsto), esemplificativamente, le seguenti spese:
 - a. bollette luce, acqua, gas o esenzioni T.A.R.S.U. . Il richiedente si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori, laddove ammessa;
 - b. arretrati di affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti e qualora le stesse non siano già coperte da contributi assistenziali di durata;
 - c. spese relative al mantenimento e alla scolarizzazione o accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere o intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi in regime di gratuità;
 - d. spese per acquisto farmaci e prestazioni mediche e medico – specialistiche, secondo prescrizione medica, escluse le spese già coperte dal SSN, per importi eccedenti € 300,00 annue (le spese per visite non rese da strutture pubbliche o convenzionate con SSN non saranno, di norma, assistite da contributo);
 - e. tickets sanitari di diagnostica strumentale o per prestazioni specialistiche rese dal S.S.N. o da specialisti privati (qualora ne sia dimostrata la necessità in base a speciali patologie o a eccezionali e comprovati motivi d'urgenza), previa trasmissione di copia della prescrizione medica e della documentazione di spesa;
 - f. spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista, in relazione a speciali patologie, debitamente certificate;
 - g. spese per funerali di persone indigenti: inumazione o cremazione e fornitura di feretro o urna, qualora sia documentata l'assenza di reddito e di patrimonio in capo ai parenti del de cuius (moglie, figlio, fratelli, nipoti ex filio);
 - h. pronta accoglienza convenzionata. La permanenza potrà avere durata massima di 15 giorni.

I contributi di durata e straordinari sono tra loro cumulabili ma ogni nucleo familiare non potrà comunque superare l'importo complessivo annuo lordo di € 3.200,00.

Deroghe all'importo massimo e all'unicità dell'intervento sono possibili, in presenza di sufficienti risorse di bilancio, esclusivamente in casi, debitamente documentati, e dettagliatamente motivati da apposita relazione dell'Assistente Sociale.

ART. 13 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Gli obblighi cui devono attenersi i soggetti destinatari dei contributi previsti dal presente regolamento, pena l'inammissibilità della domanda o l'esclusione da ulteriori contributi, sono i seguenti:
 - a) accettare le visite domiciliari che l'assistente sociale riterrà di dover disporre per la migliore verifica della situazione socio – familiare;

- b) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
 - c) rispettare gli impegni assunti nel programma messo a punto dall'Assistente sociale e sottoscritto per accettazione dai beneficiari;
 - d) accettare l'eventuale offerta di lavoro, anche a tempo determinato, che dovessero ricevere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di lavoro.
2. Il Comune può sospendere o ridurre, anche gradualmente e temporaneamente e tenendo conto delle situazioni familiari (con particolare riferimento alla presenza dei minori nel nucleo familiare), il contributo di lunga durata, sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. Nei casi più gravi, il Comune può far cessare definitivamente l'erogazione disposta. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al punto d) del precedente comma, comporta in ogni caso l'automatica cessazione dell'erogazione della prestazione economica.
 3. I beneficiari che risulteranno aver reso dichiarazioni mendaci o prodotto atti falsi incorreranno nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e nella decadenza dai benefici riconosciuti, oltre che nella immediata sospensione di quelli in corso.

CAPO III – PROCEDURA

Art. 14 - PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

1. I destinatari degli interventi disciplinati dal presente regolamento saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale", finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di recupero sociale, che inizia necessariamente con la fase di "presa in carico", di competenza dell'Assistente sociale.
2. La fase di presa in carico si articola in tre momenti:
 - a) valutazione preliminare, effettuata dall'Assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni sottesi alla domanda stessa. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b) stesura, a cura dell'Assistente sociale, di una relazione diretta agli organi comunali competenti in ordine alla decisione afferente l'erogazione degli interventi economici, tendente ad evidenziare esaurientemente il quadro personale, socio-economico e la rete di aiuto familiare eventualmente disponibile; la relazione si conclude con il parere, obbligatorio e non vincolante dell'Assistente Sociale, circa gli interventi ritenuti più utili da porre in essere; la relazione dovrà pervenire al comune entro i 60 giorni successivi al primo accesso allo sportello da parte dell'utente, tranne nei casi in cui l'urgenza imponga un termine più breve; elaborazione di piano individualizzato di assistenza, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno.
 - c) Nel caso in cui le provvidenze economiche vengano concesse, è prevista una successiva fase di verifica del rispetto degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento, verifica che competerà all'Assistente Sociale.

ART. 15 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I destinatari degli interventi di assistenza economica che intendono usufruire delle prestazioni previste dal presente regolamento devono accedere preliminarmente dall'Assistente Sociale del Segretariato Sociale Professionale, prima di presentare formale istanza al Comune, al fine di consentire l'esame preliminare delle condizioni di ammissibilità e la presa in carico del caso, da parte del Servizio.

2. Successivamente l'interessato presenterà la relativa istanza redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria, descritta ai successivi commi del presente articolo. La domanda dovrà essere presentata a protocollo del comune completa, a pena di inammissibilità, di tutte le parti indicate nel modulo facsimile allegato sub A) al presente regolamento. Alla stessa dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione inerente le spese in merito alle quali si chiede al comune di contribuire e la documentazione indicata ai commi 3 e 4 del presente articolo e dal presente regolamento.
3. La domanda in favore di soggetti affetti da handicap fisico o da stabile e grave malattia, debitamente documentata, che impedisca o rende grandemente difficoltosa la compilazione della domanda, sarà compilata da altra persona, specificando l'impedimento della persona in favore della quale questi agisce, a norma di quanto previsto nel D.P.R. n. 445/2000, o, nel caso di persone interdette nei modi di legge, dal tutore legale rappresentante.
4. Nel caso in cui i contributi siano richiesti per assistere la spesa relativa a soggiorni estivi di persone gravemente disabili, la domanda di contributo potrà essere presentata direttamente dalle associazioni o soggetti non profit che organizzano o gestiscono i suddetti soggiorni. In tal caso, i contributi potranno essere erogati dal Comune, in presenza di sufficienti risorse di bilancio, anche prescindendo dall'onere di documentazione e valutazione della situazione economica del nucleo familiare dei soggiornanti e i contributi in questione potranno essere liquidati direttamente alle suddette associazioni o soggetti non profit.
5. Le domande presentate dagli interessati saranno esaminate, eccettuati i casi di estrema ed eccezionale urgenza (preliminarmente segnalata per iscritto dall'Assistente Sociale), solo in presenza di motivata relazione formale dell'Assistente Sociale. Entro i successivi 30 giorni dal ricevimento al Protocollo del comune sia della domanda sia della relazione dell'Assistente sociale, il comune delibererà l'assegnazione o il diniego dei contributi economici richiesti, comunicandone l'esito all'interessato.
6. Contestualmente alla domanda o in separata dichiarazione allegata alla medesima, dovrà essere autocertificato l'I.S.E.E., con le forme previste dal D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione medesima il richiedente dovrà indicare i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento, nonché la sussistenza di ulteriori entrate, eventualmente in godimento del richiedente o di componenti il nucleo familiare del medesimo, non considerate redditi a fini fiscali (es. assegni o indennità di accompagnamento, contributi regionali, etc.). Il comune potrà verificare in ogni momento, come previsto nel citato D.P.R. n. 447/2000, quanto dichiarato dall'interessato in merito alla situazione economica del nucleo, con le conseguenze di legge in caso di false dichiarazioni.
7. Dovrà, inoltre, essere allegata alla domanda, ove il caso ricorra, copia del contratto di affitto afferente l'abitazione di residenza del richiedente o del nucleo familiare del medesimo, purché tale contratto risulti regolarmente registrato, nonché le copie delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione e le copie delle bollette relative alle utenze Enel, Acqua e Gas relative agli ultimi 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda.
8. I richiedenti i contributi straordinari dovranno allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o il motivato preventivo delle spese da sostenere, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebito, la documentazione (scontrini fiscali, fatture o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute. Qualora la domanda di contributo abbia per oggetto la spesa sostenuta per acquisto di farmaci non mutuabili, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione del medico curante che, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e della deontologia professionale, attesti la necessità di prescrizione di tali farmaci. Qualora la domanda di contributo abbia per oggetto la spesa sostenuta per tickets su prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale, il richiedente dovrà allegare alla domanda copia della prescrizione medica e degli scontrini rilasciati dalla farmacia.
9. Nel caso in cui vengano comunque presentate dagli interessati, direttamente a protocollo, domande incomplete o prive dei necessari allegati, il Dirigente del Settore provvederà a comunicare per iscritto al richiedente, entro i successivi 30 giorni, le necessità di integrazioni

documentali, specificando che, nel caso di mancata integrazione, la domanda non potrà essere sottoposta ad esame degli organi competenti alla decisione sull'accoglimento della medesima.

ART. 16 – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi vengono concessi o negati (eccettuato quanto disposto al successivo comma), con motivata determinazione del Dirigente Responsabile del Settore, che, in caso di concessione, si atterrà ai limiti e ai criteri fissati nel presente regolamento, in relazione alle condizioni economiche e sociali complessive del soggetto richiedente e del nucleo familiare nel quale esso risiede, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante dell'Assistente sociale.
2. Nei casi di particolare e motivata urgenza, segnalata per le vie brevi dall'Assistente sociale e al solo fine di garantire i diritti fondamentali della persona, in attesa della documentazione prevista dal presente regolamento e del parere formale dell'Assistente sociale, il Dirigente del Settore potrà erogare, una tantum, un contributo economico dell'importo massimo di 100,00 euro, previa direttiva scritta del Sindaco o dell'Assessore delegato ai servizi sociali.
3. La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.
4. I contributi richiesti da soggetti che non vivano soli si intendono assegnati al nucleo familiare del richiedente, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.
5. Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Lanciano (es.: SERT o CSM), l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi.
6. La quantificazione del contributo viene definita in relazione alle condizioni economiche e sociali complessive del soggetto richiedente e del nucleo familiare nel quale esso risiede, su eventuale proposta, comunque non vincolante, dell'Assistente sociale, riportata nella relazione trasmessa agli organi competenti.
7. Il servizio sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:
 - d) di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
 - e) di erogare il contributo a soggetto diverso dal richiedente o richiesto dal beneficiario, con autorizzazione o delega scritta, rispettivamente, del richiedente o del beneficiario, a meno che la persona non sia inabile o incapace naturale: in tal caso il servizio sociale individua la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.
8. In presenza di un alto numero di domande ammissibili presentate contemporaneamente, che non possono essere accolte per insufficienti risorse di bilancio, si darà la precedenza al nucleo familiare con l'I.S.E.E. più basso e, in caso di parità, al nucleo familiare più numeroso ed in caso di ulteriore parità, al nucleo familiare con la media anagrafica, riferita all'età dei componenti, più alta

CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

1. Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare all'Assistente Sociale, senza ritardo, tutte le significative variazioni delle situazioni di fatto sulle quali si è basata la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvederà ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico", con le forme e le procedure di legge.

2. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche a campione e in ogni caso in cui vi sia il fondato sospetto della non veridicità delle medesime, come previsto dal D.P.R. 445/2000. Le verifiche verranno disposte dal Dirigente del Settore.

ART. 18 - CONSEGUENZE DELLA PERCEZIONE INDEBITA DI CONTRIBUTI

1. I beneficiari rispetto ai quali sia stata accertata nei modi di legge la fruizione indebita di interventi economici dell'Amministrazione, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, fatte salve le conseguenze penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi. Il comune si riserva di agire legalmente per il recupero delle somme pagate e li escluderà, permanentemente e definitivamente, da qualsiasi beneficio economico.

ART. 19 - ADEGUAMENTO IMPORTI

1. Gli importi fissati nel presente regolamento vengono adeguati annualmente d'ufficio, con apposita determinazione del Dirigente responsabile del settore interessato, in base all'aumento del costo della vita, secondo l'indice ISTAT di riferimento.
2. Nell'erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento si dovrà in ogni caso tener conto delle disponibilità di bilancio.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento, vengono abrogate le sotto elencate disposizioni, contemplate nel precedente regolamento, approvato con Delibera di CC. Del 19/05/1994, n. 67, parzialmente modificato del Delibera di C.C. del 09/03/1995, 42:

- il comma 3) dell'art. 1;

- lettere c e d dell'art. 2;

- gl'interi art. 8,9,10,11;

- art. 12, per la parte relativa alla concessione di sussidi e l'ammissione a lavoro sociale;

- art. 13 per la parte relativa ai sussidi e prestazioni di lavoro sociale;

- art. 14 per la parte relativa ai sussidi e prestazioni di lavoro sociale;

- art. 15 per la parte relativa ai sussidi e prestazioni di lavoro sociale;

e contestualmente viene parzialmente modificato la Delibera di C.C. del 17/10/2005, n. 57, relativamente ai punti in contrasto con il nuovo regolamento e qualsiasi altra disposizione non in linea con il presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi gg. 15 dalla esecutività dell'atto istitutivo.